

STATUTO

CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Art. 1 - Istituzione

È istituita dal Comune di Clusone, con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____, in data ___/___/____, la “Consulta Comunale dei Giovani”, di seguito denominata “Consulta”, quale libera forma associativa di partecipazione popolare all’Amministrazione locale, ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 267/2000, s.m.i., Testo Unico degli Enti Locali e dell’art. 32 dello Statuto Comunale.

Art. 2 - Finalità della Consulta

La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani e quindi di tutta la Città di Clusone.

La Consulta è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie afferenti le politiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità di seguito elencate:

- favorisce l’aggregazione e l’associazionismo fra i giovani;
- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni;
- promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici ed altre iniziative;
- attiva e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- propone al Consiglio Comunale e alla Giunta progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile;
- propone alla Giunta Comunale, in fase di stesura del Bilancio, interventi mirati per i giovani;
- promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 3 – Rapporti con le istituzioni

1. La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Comunale.
2. La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, il Sindaco, la Giunta, l’Assessore alle Politiche Giovanili attraverso:
 - a) pareri non vincolanti;
 - b) proposte di deliberazioni;
 - c) iniziative e altre attività specifiche.
3. Pareri, proposte e iniziative sono comunicati al Consiglio Comunale per iscritto dal Presidente della Consulta.

Art. 4 - Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea della Consulta, più avanti detta "Assemblea";
- il Consiglio Direttivo;

Art. 5 – Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i giovani residenti o domiciliati nella Città di Clusone, di età compresa tra i 16 e i 32 anni, che ne abbiano fatta richiesta ai sensi del comma 3 del presente articolo 5 dello Statuto, manifestando la volontà e l'interesse al raggiungimento degli obiettivi della Consulta.
2. È membro di diritto l'Assessore alle Politiche Giovanili o un Consigliere comunale delegato dal Sindaco.
3. Le richieste di adesione alla Consulta, indirizzate all'Amministrazione Comunale, vengono presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, mediante la compilazione di apposito modulo e contestuale sottoscrizione di accettazione dello statuto. Per i minori è necessaria la sottoscrizione di un genitore esercente la potestà, o di chi ne fa le veci.
4. È fissata una quota associativa annua della cifra simbolica di 1 €.
5. Il numero dei componenti è illimitato.
6. Si considerano componenti effettivi della Consulta coloro che ne abbiano fatto istanza e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 del presente articolo.
7. I componenti non sono più membri della Consulta al compimento del 33° anno di età, per dimissioni volontarie e per mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive senza far valere cause giustificative.
8. Le dimissioni, decadenze e nuove istanze di adesione successive, avranno decorrenza a partire dal 1 gennaio di ogni anno.
9. L'Assemblea nomina, a maggioranza semplice, il Consiglio Direttivo e il Presidente con votazione a scrutinio segreto. Il Presidente è scelto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo mediante una ulteriore votazione.

Art. 6 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta Giovanile; spetta all'Assemblea:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- deliberare in merito alle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo;
- esprimere gli obiettivi programmatici da perseguire nell'ambito delle finalità di cui al presente Statuto;
- approvare il programma annuale delle attività, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;

Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea

1. La Consulta si riunisce di regola almeno quattro volte l'anno, secondo una programmazione trimestrale e ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
2. La prima seduta è convocata dall'Assessore alle Politiche Giovanili o dal Consigliere comunale delegato dal Sindaco.
3. Le sedute successive sono convocate dal Presidente della Consulta secondo le modalità decise dal Consiglio Direttivo con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di convocazione.
4. L'Assemblea può invitare a partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, il Segretario e/o funzionari Comunali.

Art. 8 – Validità delle sedute

1. La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi.
2. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.

Art. 9 – Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni rappresentano la manifestazione della volontà dell'Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano, fatta salva l'elezione degli organi interni per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Ciascun partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.
4. L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 11 (undici) membri, scelti tra i componenti dell'Assemblea, eletti a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno.
2. Il numero effettivo dei membri del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea nella sua prima convocazione. Esso deve essere dispari.
3. L'Assessore con delega alle Politiche Giovanili o il Consigliere comunale delegato dal Sindaco, sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.
4. Entrambi i sessi devono essere rappresentati da un numero minimo di quattro consiglieri.
5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo si provvederà a designare il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il segretario svolge anche le funzioni di segretario dell'Assemblea.

Art. 11 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente è l'organo responsabile della Consulta e la rappresenta. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, fissa l'ordine del giorno, mantiene le relazioni con le Istituzioni, facilita la comunicazione all'interno dell'Assemblea.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua indisponibilità.
3. Il Segretario svolge la funzione amministrativa all'interno del Consiglio Direttivo. Redige il verbale delle sedute e delle deliberazioni; è inoltre responsabile della corrispondenza in entrata ed in uscita e provvede ai contatti con i membri dell'Assemblea.
4. Il Tesoriere svolge la funzione di controllo delle finanze della Consulta: si occupa della riscossione delle quote associative annuali e della gestione responsabile di qualsiasi altro mezzo economico proveniente da elargizioni, contributi e donazioni da parte di soci, di terzi, di enti privati, di società o di amministrazioni pubbliche.
5. Spetta altresì ai membri del Consiglio Direttivo:
 - a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea, proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti e iniziative da esaminare;
 - b) sviluppare gli indirizzi e le decisioni dell'Assemblea;
 - c) redigere una relazione annuale descrittiva del lavoro svolto;
 - d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo della Consulta;
 - e) decidere sui criteri di gestione economica e finanziaria;
 - f) esaminare ed accogliere le domande di ammissione dei soci e degli enti finanziatori;
 - g) mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
 - h) mantenere i rapporti con le altre Consulte ed Enti per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2 del presente Statuto;

Art. 12 – Regolamento

Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla sua elezione, elabora e propone all'Assemblea un regolamento per la sua organizzazione interna e per i suoi lavori. Il regolamento e le sue eventuali successive modifiche sono approvati dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Art. 13 – Commissioni di lavoro

Eventuali Commissioni di Lavoro, composte da membri dell'Assemblea, possono essere costituite per decisione del Consiglio Direttivo. La loro funzione e le loro mansioni saranno definite contestualmente alla loro costituzione.

Art. 14 – Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato esclusivamente dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con sua deliberazione approvata a maggioranza assoluta.

Art. 15 – Sede

La Consulta ha sede presso la “Sala Ragazzi” della Biblioteca civica “Clubi”.

L'utilizzo di altre sedi può essere valutato qualora ritenuto necessario od opportuno in relazione ad esigenze che dovessero sopravvenire.

Art. 16 – Risorse

1. La Consulta trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
 - a) dalle quote associative annue;
 - b) dai contributi e dalle liberalità dei privati, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche;

Art. 17 – Durata

La durata della Consulta è illimitata.

Art. 18 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le leggi, le normative e i regolamenti vigenti.
2. Per quanto riguarda le operazioni di voto e, più in generale, le attività della Consulta, valgono le norme di autoregolamentazione approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.